



IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FERIALE

in persona del giudice designato dott.ssa Gabriella Giammona, nel procedimento *ex art.* 700 c.p.c. iscritto al n. 7886 del ruolo generale dell'anno 2026, promosso

da

da [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] in Kenya, elettivamente domiciliati presso l'avv. Giulia Vicari, rappresentante e difensore;

ricorrenti

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, non rappresentato né difeso

resistente

e contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo

resistente

sentiti i ricorrenti e letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/8/2026, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato il 10/6/2026, [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno chiesto l'iscrizione di quest'ultima nell'anagrafe della popolazione residente e l'annotazione nei registri ufficiali del contratto di convivenza dai medesimi stipulato in data 23/2/2026.

A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: di essersi conosciuti nell'ottobre 2023 a Nairobi, in Kenya, in occasione di un soggiorno di [REDACTED] nel Paese africano; che da tale incontro è nata una relazione sentimentale stabile e duratura che, nel corso del tempo, si è progressivamente consolidata attraverso una frequentazione assidua e

continuativa; che, nonostante la distanza geografica, la coppia ha mantenuto un rapporto costante, organizzando periodici incontri sia in Kenya sia in Italia; che, in particolare, [REDACTED] ha ottenuto in più occasioni il rilascio di visti turistici per l'ingresso in Italia, circostanza che ha consentito loro di condividere lunghi periodi di permanenza insieme anche nel territorio europeo, rafforzando ulteriormente il proprio legame affettivo e progettuale; che, sotto il profilo professionale, [REDACTED] svolge attività di assistente alle risorse umane, mentre [REDACTED] esercita la professione di consulente del credito; che la coppia ha maturato la volontà di stabilirsi definitivamente in Italia, intraprendendo un progetto di vita comune fondato su una stabile convivenza; che, quindi, in attuazione di tale comune volontà, in data 23/2/2026 i ricorrenti hanno stipulato un contratto di convivenza ai sensi della Legge n. 76/2016 innanzi all'Avv. Alessandro Pergolizzi, il quale, in data 26/2/2026, ha provveduto a trasmettere il contratto, mediante posta elettronica certificata, all'Ufficio Anagrafe del Comune di Palermo ai fini della relativa registrazione; che, tuttavia, il Comune di Palermo, con comunicazione del 17/3/2026, ha dichiarato di non poter procedere alla registrazione del contratto di convivenza; che, nelle more della definizione di tale vicenda amministrativa, [REDACTED] è stata costretta a fare rientro in Kenya in ragione dell'imminente scadenza del periodo massimo di permanenza consentito dal visto turistico, pari a 90 giorni, non potendo permanere ulteriormente sul territorio nazionale in assenza di un diverso titolo di soggiorno.

I ricorrenti, quindi, deducendo l'illegittimità della mancata iscrizione anagrafica del contratto di convivenza alla luce della normativa di riferimento e ritenendo sussistenti sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*, hanno insistito nelle domande sopra indicate.

Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune di Palermo non si è costituito in giudizio.

Il Ministero dell'Interno si è invece costituito in giudizio in data 5/8/2026, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto sprovvisto dei presupposti cautelari e, comunque, infondato. Ha dedotto, in particolare, che all'atto della richiesta di registrazione dell'atto con correlata istanza di inclusione nello stato familiare presso il Comune di Palermo, l'Amministrazione comunale aveva invitato i ricorrenti all'integrazione della documentazione prodotta con riguardo al titolo di soggiorno della cittadina straniera; che, tuttavia, tale richiesta di integrazione documentale formulata non era stata ottemperata dagli odierni ricorrenti, in quanto ritenuta illegittima; che, con riguardo al requisito del *fumus boni iuris*, il d.lgs. n.

30/2007 e la normativa europea sulla libera circolazione, richiamati dai ricorrenti, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, mentre la fattispecie in esame riguarda una cittadina extracomunitaria; che l'art. 7 del d.P.R. n. 223/1989 subordina l'iscrizione anagrafica dello straniero alla presentazione di un valido titolo di soggiorno, documento che, nel caso di specie, non sarebbe stato prodotto; che anche la legge n. 76/2016 presuppone la regolarità della posizione anagrafica e di soggiorno dell'interessato, sicché la registrazione del contratto di convivenza non può essere utilizzata quale strumento indiretto di regolarizzazione della permanenza sul territorio nazionale; che difettano, inoltre, elementi idonei a comprovare l'effettività e la stabilità della relazione tra i ricorrenti e che il relativo accertamento richiederebbe un'istruttoria incompatibile con il procedimento cautelare d'urgenza; che, infine, non ricorrere il requisito del *periculum in mora*, non essendo stata dimostrata l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, mentre le eventuali questioni inerenti all'accesso a prestazioni assistenziali o ad altri diritti potrebbero essere fatte valere mediante gli ordinari strumenti di tutela approntati dall'ordinamento, restando in ogni caso garantiti i diritti fondamentali, sanitari e assistenziali anche in assenza della registrazione del contratto di convivenza.

Sentito il ricorrente [REDACTED] all'udienza del 6/8/2026, la causa è stata assunta in riserva per la decisione.

Tanto premesso, il ricorso in esame deve trovare accoglimento.

In via del tutto preliminare, si rende necessaria una ricostruzione del quadro normativo alla luce del quale risolvere la questione posta a fondamento del presente giudizio, ovvero la necessità o meno dell'esistenza di un valido titolo di soggiorno per poter procedere alla registrazione anagrafica del contratto di convivenza.

L'art. 1 comma 37 della l. 76/2016 stabilisce, anzitutto, che per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, c. 1, lett. b) del d.P.R. 223/1989. Appare chiaro che tale dichiarazione anagrafica non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie della convivenza di fatto – che si perfeziona col mero fatto della convivenza, conformemente all'essenza dell'istituto –, né tanto meno come un presupposto della medesima, configurandosi invece come uno strumento di prova ai fini dell'opponibilità a terzi del regime patrimoniale adottato.

A venire in considerazione è, inoltre, il d. lgs. 30/2007, recante Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare. In particolare, l'art. 3, c. 2, lett. b) stabilisce che lo Stato membro agevola l'ingresso e il soggiorno del *«partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale»*; l'art. 9, c. 5, lett. c-bis, nell'individuare la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino dell'UE che non abbia un autonomo diritto di soggiorno, indica *«nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione»*; l'art. 23 prevede, a sua volta, che *«Le disposizioni del presente decreto legislativo, ove più favorevoli, si applichino ai familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana»*.

Orbene, risulta evidente dal combinato disposto delle norme riportate che la disciplina contenuta nel d. lgs. 30/2007 si applica ai familiari dei cittadini italiani a prescindere dalla loro nazionalità. L'obiettivo di tale normativa è, infatti, quello di garantire l'unità familiare, agevolando anche il soggiorno di soggetti che condividano un progetto di vita caratterizzato da stabile assistenza morale e materiale, purché la relazione sia debitamente attestata da documentazione ufficiale.

Inoltre, nessuna di tali disposizioni subordina l'iscrizione anagrafica del contratto di convivenza al possesso di un permesso di soggiorno; al contrario, è agevolato il soggiorno del soggetto unito al cittadino italiano da una relazione stabile attestata con documentazione ufficiale, integrata senz'altro dal contratto di convivenza stipulato ai sensi della l. 76/2016 alla presenza di un avvocato. L'iscrizione di tale patto di convivenza rappresenta anzi un *prius* per il conseguimento di tale permesso, così come analogamente avviene in caso di matrimonio, dovendosi ritenere che, di fatto, la legislazione in esame abbia voluto equiparare, con riferimento a tale profilo, le coppie registrate sostanzialmente a quelle coniugate.

Si ritiene, quindi, di dover aderire all'orientamento della prevalente giurisprudenza di merito – ormai consolidato in Sezione (e confermato anche dalle ordinanze collegiali emesse in sede di reclamo, rispettivamente, l'8-12/8/2024 nel giudizio n. 9451/2024 R.G. ed il 16/20/1/2025 nel giudizio n. 15083/2024) – che prevede, in caso di convivenza, la possibilità di iscrizione al registro delle coppie, come previsto dalla l. 76/2016, anche in presenza di un

cittadino che dimostri, come nel caso di specie, un'effettiva convivenza con altro soggetto che invece non è cittadino dell'Unione Europea.

Peraltro, un'interpretazione diversa sarebbe contraria all'art. 8 CEDU – e, per mezzo di tale parametro interposto, alla Costituzione –, a mente del quale: «1. *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.* 2. *Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.*».

Si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano i requisiti previsti dal comma 2 che, soli, consentirebbero allo Stato di attuare interventi contrari alla tutela della vita privata e familiare dei cittadini europei, che ben può estrinsecarsi e realizzarsi con la stipulazione di un contratto di convivenza – valido ed efficace – e dell'iscrizione del convivente nello stato di famiglia del cittadino.

In proposito, giova altresì richiamare la pronuncia del Tribunale di Milano del 17/4/2024 – citata in altro provvedimento emesso in Sezione, a definizione del fascicolo iscritto al n. 9927/2024 – che questo Tribunale condivide appieno:

“La circostanza che un membro della coppia sia cittadino italiano determina l'applicazione della legge 30/2007 e non del TU immigrazione (l. 286/98). Ciò in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 con riguardo alle norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne e dall'art. 23 della legge in base al quale: Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

Si è espressa in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che il ricongiungimento speciale disciplinato dal d.lgs. 30/07 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari (Cass. n. 17346/10 e 25661/10). Tali disposizioni sono infatti, con riguardo alla fattispecie in esame, più favorevoli.

Infatti, la Direttiva Europea 2004/38/CE (recepita in Italia con il D. Lgs n. 30 del 2007) ha esteso il diritto alla coesione familiare a categorie di familiari anche non strettamente previsti dall'art. 29 TU Immigrazione, valorizzando in modo significativo e pregnante il concetto di coesione familiare anche alla luce dell'emergere di nuove e diffuse relazioni sociali non tutte riconducibili alla forma tradizionale del matrimonio. Ora se è vero che il diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, nella giurisprudenza della Corte Edu non implica un obbligo degli Stati di rispettare la scelta operata da una coppia di coniugi circa il luogo in cui stabilire la propria comune residenza e, pertanto non consente di enucleare un diritto al ricongiungimento familiare con

il coniuge, tuttavia, anche con riferimento agli altri familiari, e in particolare ai figli minori, la Corte mira ad accertare se le autorità nazionali, nell'ambito dell'ampio margine di apprezzamento loro riconosciuto, abbiano operato un corretto bilanciamento tra il diritto alla vita familiare dei soggetti coinvolti e l'interesse generale che lo Stato mira a tutelare. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza, a diritto vigente, di un diritto dello straniero a scegliere dove costituire la propria vita familiare ma un corrispondente obbligo dello Stato membro di giustificare in modo ragionevole e proporzionato la propria scelta normativa a riguardo.

Inoltre, il diritto alla vita familiare degli stranieri è stato preso in esame dalla Corte innanzitutto con riferimento alle decisioni di diniego di titoli di soggiorno per ricongiungimento familiare. Al proposito va rilevato che la direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, all'art.17 dispone che «In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Per tramite della direttiva UE è stato dunque codificato il principio della protezione par ricochet derivata dalla Corte EDU dall'art. 8 CEDU. In attuazione dell'art. 17 della direttiva è stato modificato l'art. 5(5) del T.U. 286/1998, introducendo anche nel nostro ordinamento un espresso limite al rifiuto di rilascio, revoca o diniego del rinnovo del permesso di soggiorno di chi può vantare un legame familiare instauratosi a seguito di un ricongiungimento familiare. La Corte costituzionale è poi intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale di tale disposizione «nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”».

La Corte ha dunque esteso la protezione del diritto alla vita familiare a tutti gli stranieri che possano vantare l'esistenza di un legame familiare a prescindere che questo sia stato costituito nell'ambito del ricongiungimento familiare.

Da tali indicazioni è possibile far derivare un particolare “favore” rispetto alle situazioni in cui possa affermarsi sussistere una relazione stabile ed integrato nel paese di accoglienza.

La Direttiva contiene, nella parte in cui si riferisce a coloro che abbiano una stabile convivenza con il partner dell'Unione, norme chiare, precise e determinate di modo che può essere considerata di tipo autoesecutivo e direttamente applicabile; essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 della legge 30/2007 la quale nel prevedere analogo riconoscimento al requisito della coesione familiare ampliando le categorie dei soggetti beneficiari oltre alle categorie di cui all'art. 2 della medesima legge, non prevede rigidi formalismi ma unicamente la prova di una stabile relazione prevedendo che lo stato membro ospitante **“agevola l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata** (con documentazione ufficiale, espressione introdotta con legge 6. 8. 2013 n. 97 art. 1).

La Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. 1 17.2.2020 n. 3876) ha interpretato tale espressione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia C-27 del 25.7.2008 (caso Metock) che a sua volta, facendo applicazione dell'art. 8 CEDU, ha sottolineato come essa non contenendo la legge 30/2007 alcuna definizione di

“documentazione ufficiale” non può ritenersi limitata alle sole fattispecie elencate nella legge 30/2007 e che la stabile convivenza, dunque, possa essere accertata con ogni mezzo idoneo.

Inoltre, la Corte di Giustizia, nella decisione del 5 settembre 2012, causa C-83/11, ha chiarito che l’art. 3, par. 2 della dir. 2004/38, come emerge dall’utilizzo dell’indicativo presente «agevola», impone agli Stati membri un obbligo di concedere un determinato vantaggio, rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di Stati terzi, alle domande inoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenza particolare nei confronti di un cittadino dell’Unione (punto 21).

Al fine di ottemperare a tale obbligo, gli Stati membri, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38, devono prevedere la possibilità, per le persone indicate al paragrafo 2, primo comma, del medesimo articolo, di ottenere una decisione sulla loro domanda che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto (punto 22). A tal fine ogni Stato membro dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta degli elementi da prendere in considerazione nell’accertare. In ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile (punto 24).

Ora, il Tribunale rileva come nel caso di specie, il legislatore italiano da una parte riproduce il testo della direttiva, usando all’art. 3 l’indicativo “agevola”, dall’altro non garantisce tale effetto richiamando una documentazione “ufficiale” che, attraverso un percorso di richiami normativi e regolamentari, impone la disponibilità di un permesso di soggiorno (al cui rilascio osta la mancanza di una iscrizione anagrafica).

Ne consegue che nella interpretazione del disposto dell’art. 3, lett. b) del d.lgs. n. 30/07, di recepimento della direttiva europea n. 2004/38 sul ricongiungimento familiare, si rileva un contrasto che può essere risolto attraverso l’interpretazione conforme. Invero ogni qual volta il legislatore nazionale, nel recepire una direttiva europea, adotti una soluzione in contrasto con la stessa, il giudice italiano, agente quale giudice europeo, al fine di superare il contrasto, deve ricorrere al canone dell’**interpretazione conforme**.

I canoni interpretativi che regolano l’applicazione del diritto dell’unione, e cioè i principi di ragionevolezza e proporzionalità, permettono di optare per un’interpretazione conforme del diritto interno al diritto europeo e di applicare direttamente le norme della direttiva, in base alla quale dunque **è possibile riconoscere valenza alla relazione stabile con effettiva esplicitazione del diritto ad ottenere l’iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno.**

Dunque, può ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti ad ottenere dall’Ufficiale dell’Anagrafe la iscrizione nel registro della popolazione residente (e nello stato di famiglia del sig. del partner extracomunitario del cittadino dell’unione residente nel comune ove viene svolta la richiesta qualora venga contestualmente presentata dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera b con un cittadino UE senza necessità di dimostrare l’attuale disponibilità di un permesso di soggiorno in capo al partner non cittadino italiano. Tale risultato consente di conservare l’effetto utile della Direttiva. Si tratta di una soluzione che non determina una sovrapposizione di competenze tra Questore,

legittimato al rilascio del permesso di soggiorno, e l'Ufficiale dei registri anagrafici in qualità di Ufficiale di Governo; infatti la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno che consenta una permanenza per un periodo superiore a quello riconducibile alla convivenza, sarà oggetto di valutazione, approfondita, ad opera della autorità proposta (accertamento che non risulta essere mai stato effettuato nel caso di specie). Va invero rilevato che, sebbene l'art. 3 all'ultimo comma, preveda che la Pubblica amministrazione eserciti un controllo approfondito in ordine alla stabile convivenza...Va infine osservato che proprio la natura vincolata dell'attività dell'Ufficiale dei registri anagrafici della popolazione residente consente di affermare che nel caso di specie non si sia in presenza di un indebito inserimento in prerogative amministrative ma nella valutazione di una condotta lesiva di diritti della persona rispetto alla quale è consentito all'Ago ordinare alla Pubblica amministrazione l'adozione di comportamenti a natura vincolata a tutela del diritto che si ravvisi leso".

Deve, infine, osservarsi come la sussistenza della convivenza e di una stabile relazione sentimentale tra i due odierni ricorrenti risulti effettiva alla luce delle risultanze probatorie raccolte.

Sono state, invero, prodotte diverse riproduzioni fotografiche di momenti vissuti insieme dalla coppia.

Sentito all'udienza del 6/8/2026, il ricorrente [REDACTED] ha inoltre dichiarato quanto segue: *"confermo il ricorso; ho una stabile relazione con la sig.ra [REDACTED] dall'ottobre 2023 e in questi tre anni abbiamo convissuto tra l'Italia e il Kenya, conosciamo entrambi le nostre rispettive famiglie di origine. La raggiungerò ad agosto, ho già preso i biglietti. Ho delle case di proprietà, ma abitiamo in una casa che ho preso in locazione a [REDACTED]. Svolgo la professione di consulente del credito, mentre la sig.ra [REDACTED] quando si trova in Kenya, lavora come assistente alle risorse umane, ma qui deve ancora trovare un'occupazione stabile"*.

Alla predetta udienza, il procuratore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Le circostanze dedotte dai ricorrenti a dimostrazione dell'effettività e della stabilità del rapporto affettivo tra gli stessi non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione resistente, la quale non è comparsa all'udienza e si è limitata a contestare genericamente il legame affettivo in seno alla propria comparsa di costituzione, peraltro depositata tardivamente.

Alla luce di quanto sopra, sussiste pertanto il requisito del *fumus boni iuris* per la concessione del provvedimento richiesto.

Sussiste, peraltro, anche il requisito del *periculum in mora*, in quanto la mancata iscrizione anagrafica e la mancata registrazione dell'accordo di convivenza precludono alla ricorrente di accedere ad una serie di servizi essenziali, nonché, di ottenere il permesso di soggiorno, con conseguente rischio di espulsione dal territorio nazionale.

Deve, pertanto, ordinarsi in via cautelare e d'urgenza al Sindaco del Comune di Palermo, nella qualità di Ufficiale di Governo, di provvedere all'annotazione del contratto di convivenza sottoscritto tra le parti in data 23/2/2026 nel registro delle convivenze ai sensi e per gli effetti della l. 76/2016, e l'immediata iscrizione anagrafica di 


Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto, così provvede:

- ordina, in via cautelare e d'urgenza, al Sindaco del Comune di Palermo, nella qualità di Ufficiale di Governo, di provvedere all'annotazione del contratto di convivenza sottoscritto tra le parti in data 23/2/2026 nel registro delle convivenze ai sensi e per gli effetti della l. 76/2016, e, conseguentemente, all'iscrizione anagrafica di Kombo Martha Bosibori, nata il 6/1/1996 in Kenya;
- condanna i resistenti, in solido tra loro, a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite, che si liquidano nella misura di € 27,00 per spese e di € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 10 agosto 2026.

Il Giudice

Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.